



ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 8

CHIAIANO – PISCINOLA MARIANELLA – SCAMPIA

SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI

DETERMINAZIONE

N. 4 del 26.06.2018

OGGETTO: Proroga del Contratto Rep. n. 86281 del 01.03.2019 – relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 8, in favore della Ditta E.P. S.p.A. con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26 C.F./P.IVA 05577471005 - per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari nel trimestre ottobre/dicembre 2019 - anno scolastico 2019/2020 - agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte.

Integrazione dell'impegno di spesa di complessivi € 343.721,60, IVA inclusa al 4%, sul cap.104201/8 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2019.

Pervenuta al Servizio Finanziario

26 GIU. 2019
in data prot. n. 53/1187

Registrata all'indice generale

28 GIU. 2019
in data n. 1053

Il Direttore della Municipalità 8 Chiaiano – Piscinola Marianella – Scampia

Premesso che

- il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado;
- l'art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21/9/05, stabilisce, tra l'altro, che *"la programmazione e l'organizzazione dei servizi di refezione e di trasporto scolastici"* sono di competenza delle Municipalità, fermo restando che *"in relazione all'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici centrali indicano anche i criteri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi"*;
- il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 *"funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli"*;
- con successiva deliberazione n. 985 del 20/12/2012 il Comune ha riconosciuto, tra l'altro, che il servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni essenziali ed infungibili, affidate al Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 11 del 04/07/2018, registrata all'indice generale in data 10/07/2018 al n. 1055, a firma congiunta dei Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità è stata indetta gara – in dieci lotti - mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'art.95, comma 3, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s. m. i. per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- in data 27/12/2018, la Commissione di Gara, condiviso e validato il giudizio del R.U.P. in merito alla congruità dell'offerta, ha determinato – tra l'altro – la proposta di aggiudicazione del Lotto 8 di gara in favore di E.P. S.p.A. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo il punteggio complessivo pari a 90,89120 e offrendo il ribasso percentuale del 13,29% sull'importo a base di gara, giusta verbale di seduta di gara n. 6 del 27.12.2018;
- con Determinazione dirigenziale n. 10 del 28.12.2018 si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il Lotto 8 della gara relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nel territorio della Municipalità 8 Chiaiano, Piscinola-Marianella, Scampia per il periodo gennaio/giugno 2019, alla Ditta E.P. S.p.A., con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26, C.F./P. IVA 05577471005, per un importo complessivo di € 693.833,43, come risultante dal ribasso del 13,29% sull'importo unitario a base d'asta, così composto: € 667.147,53 quale costo complessivo dei pasti (di cui € 14.609,07 per oneri di sicurezza) ed € 26.685,90 per IVA al 4%;
- in data 01.03.2019 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e la società E.P. s.p.a, il relativo Contratto Rep. n. 86281 con scadenza il 30 giugno 2018;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 2 del 20.05.2019 è stata affidata alla E.P. s.p.a. la fornitura di pasti aggiuntivi fino a tutto giugno 2019 per l'importo di € 88.608,31, comprensivo di oneri della sicurezza ed IVA, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo del prezzo complessivo del contratto rep. N. 86281 del 01.03.2019 e agli stessi patti e condizioni di cui al predetto contratto;

Rilevato che il Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del Contratto, all'art. 2, secondo comma, testualmente prevede *"Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante."*;

Considerato che

- la facoltà della "proroga", prevista in detta norma di legge e riportata nel Capitolato, è stata rinnovata dal D.Lgs. 50/2016 rispetto alla formulazione del D.Lgs. 163/2006 e, secondo l'interpretazione letterale e l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è da qualificarsi proroga "contrattuale";
- sul piano strettamente formale, ferma restando la necessità di idonea ed adeguata motivazione comune a tutti i provvedimenti, per l'esercizio della facoltà di ricorrere alla proroga contrattuale, è richiesta esclusivamente la espressa previsione nel bando, affinché gli aggiudicatari abbiano preventiva conoscenza dell'eventuale prolungamento della durata del contratto;
- la motivazione del ricorso alla proroga contrattuale risiede nella necessità di garantire il servizio nelle more della individuazione del nuovo affidatario, attraverso l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

Verificato che la prestazione in proroga può essere finanziata con le risorse imputate al trimestre ottobre/dicembre 2019, per lo stesso titolo, incrementate delle economie di spesa realizzate sull'importo impegnato nel primo semestre 2019;

Atteso che:

- con nota PG/2019/554419 del 25.06.2019 l'affidatario EP s.p.a. è stato invitato a formalizzare la disponibilità all'assunzione delle prestazioni in proroga, di fatto già accettate attraverso la sottoscrizione del Capitolato allegato al contratto stipulato;
- la società EP, s.p.a., con nota del 25.06.2019, acquisita a mezzo pec in pari data, ha formalizzato la disponibilità alla prosecuzione del Contratto;
- sono state avviate in capo alla Società E.P. s.p.a le verifiche sulla permanenza dei requisiti già accertati in sede di aggiudicazione;

Rilevato:

- che il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 "funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli";
- l'interesse pubblico ad assicurare il servizio di refezione scolastica, servente al diritto all'istruzione, come espressamente enunciato nella Delibera di G.C. n. 985 del 20/12/12, che richiama "tra le funzioni di cui all'art.21, comma 3, della legge 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n.519/2011/Par) come infungibili ed essenziali rientrano (lett. C) "le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica";
- che da ultimo, anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Municipalità del 30/10/2017, è stato richiamato, come da relativo verbale, il carattere dell'essenzialità del servizio di refezione scolastica espressamente dichiarato con la deliberazione di G.C. 985/2012;

Visto che:

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale 2019/2021 e lo stanziamento delle risorse economiche in favore della Municipalità 8 per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo sul capitolo 104201/8 del Bilancio Pluriennale 2019/2021, annualità 2019, missione 4, programma 6, titolo I macroaggregato 3;
- con deliberazione n. 288 del 21.06.2019 la Giunta Comunale ha approvato con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/00 variazioni compensative del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 per incrementare, tra gli altri, il capitolo di spesa

con deliberazione n. 50/2019
relativo alla refezione scolastica 104201/8 dell'importo di € 85.164,36, come comunicato con nota
PG/2019/549340 del 24.06.2019 del Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di legge e le motivazioni di opportunità e di merito, per esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, attraverso il richiamo all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, atteso altresì che la refezione scolastica, servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, come da motivazione della Del. G.C. 787/2012, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;

Dato atto che con nota PG/2019/555174 del 25.06.2019 è stata data comunicazione dell'avvio del presente procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sig. Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione;

Visti:

- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
- la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/02/2005, relativa a "Norme Regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione", che considera il servizio di refezione nell'ambito degli interventi previsti all'art. 5;

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, richiamato dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, il Contratto **Rep. n.86281 del 01.03.2019 stipulato con la società E.P. s.p.a**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **D'Abaco Carlo**, con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26 C.F./P. IVA 05577471005;

Affidare conseguentemente alla **E.P. s.p.a**, il servizio di refezione scolastica per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti sul territorio della Municipalità 8 Chiaiano, Piscinola Marianella, Scampia, per il trimestre ottobre/dicembre 2019, dell'anno scolastico 2019/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto **Rep. N. 86281 del 01.03.2019** ;

Stabilire che il servizio, per il trimestre ottobre/dicembre 2019, trova copertura sulle risorse già imputate allo stesso titolo, incrementate delle economie di spesa realizzate sugli importi liquidati nel primo semestre 2019; non rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Integrare l'impegno di spesa , già assunto per complessivi € 782.441,74 (imp.n. 5579/2018 e n. 2263/2019) con determinazioni n. 10 del 28.12.2018 e n. 2 del 20.05.2019 , di € 343.721,60 IVA inclusa al 4% sul capitolo 104201/8 del **Bilancio 2019**, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3;

Dare atto che l'obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 09/02/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, con la verifica dello stanziamento di cassa per l'anno 2019 presente sul capitolo 104201/8;

Il Dirigente

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti complessivamente da 15 pagine:

1. Contratto Rep. n.86281 del 01.03.2019;
2. nota del 25.06.2019 - E.P. s.p.a.
3. DURC prot. INAIL_15444850 - E.P. s.p.a.

Dura...
DURC prot. INAIL_...



MUNICIPALITA' 8
CHIAIANO - PISCINOLA MARIANELLA - SCAMPIA

27.06.18

SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI

Prog. 6021/19

Determinazione n. 4 del 26.06.2018

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Ai sensi dell' art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento..... capitolodel bilancio

cod. BU. 04.06.1-03.02.15.006 BU. 2019/2021 ES. 2019 CAP. 104201/8 (IMP. 3320/19)

Data.....

[Handwritten mark]

II RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il

p. IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n° 1053 del 28-06-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 09-07-2019

Il Funzionario Responsabile

*ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N 1053 DEL 28-06-2019*



Oggetto del contratto: affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2019, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 8

CIG: 755798782C

Parti:

E.P. Società per Azioni	Direzione Municipalità VIII
-------------------------	-----------------------------

Numero di repertorio: 86281

Data: 01/03/19

PE 01/03/19

01/03/19

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Contratto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2019, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 8, a E.P. Società per Azioni, con sede legale in Roma alla via G. Palumbo, 26, C.F. e P.IVA: 05577471005, giusta Determinazione Dirigenziale della Municipalità 8 n. 10 del 28/12/2018 (IG n. 2397 del 31/12/2018). Importo massimo presunto: € 667.147,53, di cui € 14.609,07 per oneri di sicurezza, oltre IVA. CIG: 755798782C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Marzo, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio,

Avanti a me, dott.ssa Cinzia D'Oriano, nata a [redacted], il [redacted], Vicesegretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) Arch. Ignazio Leone, nato a [redacted] l' [redacted], Direttore Vicario della Municipalità 8 e, come tale, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;
- 2) Sig. Carlo D'Abaco, nato a [redacted] il [redacted], con i poteri di sottoscrivere il presente atto, in nome, per conto e nell'interesse di E.P. Società per Azioni, in

Vicesegretario Generale

2

qualità di Amministratore Unico dell'impresa suddetta. Sono custoditi agli atti del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi: visura camerale e dichiarazione ex art. 1 del DPCM 187/91.

I predetti, della cui identità personale io Vicesegretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04/07/2018 (IG. n. 2397 del 31/12/2018), veniva indetta gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2019, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, approvando bando, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, DUVRI ed Allegati.

che con la predetta determina veniva stimato come valore complessivo dell'appalto l'importo di € 9.009.869,26 - di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 174.400,45, giusto DUVRI agli atti di gara, oltre IVA e che a base d'asta del lotto 8, relativo alla Municipalità 8, veniva posto l'importo di € 753.178,72, oltre oneri di sicurezza pari a € 14.609,07, oltre IVA;

che, nella seduta di gara del 27/12/2018, la commissione proponeva, all'esito del subprocedimento di anomalia, l'aggiudicazione del lotto 8 a favore di E.P. Società per Azioni, che conseguiva il punteggio complessivo pari a 90,89120/100 e offriva il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 13,29%;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 28/12/2018 (I.G. n. 2397

del 31/12/2018), il Direttore Vicario della Municipalità 8 affidava il servizio di che trattasi per il lotto di competenza alla suddetta società, ai patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

che, con Disposizione Dirigenziale della Municipalità 8 n. 2 del 04/01/2019, si stabiliva di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione, a far data dal 07/01/2019, nelle more della stipulazione contrattuale, atteso che la refezione scolastica definito, con Deliberazione di G.C. n. 787/2012, come *servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione*, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;

che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato decorso il termine dilatorio dall'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione effettuata con nota PG/2019/9537 del 04/01/2019;

che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, non essendo pervenuto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione, giusta nota PG/2019/124038 dell'08/02/2018;

che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, E.P. Società per Azioni ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 2019/50/2499415, emessa il 03/01/2019 da Reale Mutua Assicurazioni Assicurazione fino alla concorrenza di € 37.361,00. La garanzia decorre dal 07/01/2019, data di avvio della prestazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'importo della cauzione è stato ridotto, giusta copia del certificato UNI EN ISO 9001:2015 e del certificato UNI EN ISO 14001:2015 dell'impresa affidataria, agli atti del SACUAG – Area Gare Forniture e

Servizi.

che agli atti del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi, sono depositati il certificato DURC dell'impresa contraente, emesso in data 06/11/2018, regolare e valido alla data di stipula del contratto, e che la Determinazione di aggiudicazione dà atto della regolarità tributaria di cui al DUP 2017/2019 Programma 100;

che, nella Determinazione Dirigenziale n. 10 del 28/12/2018 (I.G. n. 2397 del 31/12/2018), il Direttore Vicario della Municipalità 8 attestava di aver proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla società concorrente in sede di partecipazione alla gara;

che tutte le spese del presente contratto, niuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 2.797.63 con bonifico del 04/02/2019, somma della quale il Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il presente contratto, comprensivo di n. 1 allegato soggetto a bollo sin dall'origine, sconta, altresì, una imposta di bollo pari ad € 208,00, assolta virtualmente (Autorizzazione Agenzia dell'Entrate Prot. 00155500/2014 del 20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2 – Il Comune di Napoli affida a E.P. Società per Azioni il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2019, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado

5

statali, nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 8, in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 28/12/2018. L'oggetto del servizio affidato con il presente contratto è definito, altresì, dai seguenti atti e documenti: Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04/07/2018, richiamata in premessa, bando di gara, pubblicato ai sensi della normativa vigente, disciplinare di gara, DUVRI, allegati del CSA quadri economici, tabelle dietetiche asilo nido, tabelle dietetiche standard e differenziate, Capitolato Speciale d'Appalto - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, offerta tecnica ed offerta economica, custodite in formato elettronico presso il SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi.

ART. 3 – L'impresa affidataria, come in atti rappresentata, si obbliga al servizio di cui all'art. 2 che precede.

ART. 4 – La durata del contratto riferita, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al periodo gennaio-giugno 2019, decorre, giusta Disposizione Dirigenziale n. 2 del 04/01/2019, richiamata in premessa, dal 07/01/2019 – data di effettivo avvio della prestazione - e termina il 30/06/2019.

Le penalità per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto sono fissate nell'art. 20 del predetto documento.

ART. 5 - Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà all'Appaltatore, l'importo massimo presunto di € 667.147,53, comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 14.609,17, oltre IVA, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari al 13,29% sull'importo a base d'asta. Detto ribasso percentuale sarà applicato, in sede di liquidazione, all'importo unitario del pasto pari a € 4,64, riferito alle scuole statali e comunali di cui all'All. A del Capitolato Speciale d'Appalto "quadri economici".

In base a quanto prescritto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo

6

massimo presunto ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia dell'utenza scolastica (e nello specifico con riferimento all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale oggetto del presente capitolato, servizio quest'ultimo strettamente correlato alle effettive esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, derivanti dall'orario curriculare da esse adottato e/o modificato secondo qualsivoglia necessità) nonché della chiusura, soppressione e istituzione delle strutture scolastiche nel periodo oggetto della durata dell'appalto. Pertanto l'aggiudicataria, nel caso di ordinativo di pasti in numero inferiore, anche pari a zero, rispetto alla previsione di fornitura presunta non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Le modalità di pagamento sono contemplate all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6 - Si dà atto che la richiesta di informazioni prefettizie, in capo all'impresa affidataria è stata effettuata dal Servizio contraente, in data 28/12/2018, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica. Dalla predetta richiesta risulta generato il seguente protocollo: PR _ RMUTG _ Ingresso _ 0483117 _ 20181228. Il presente contratto viene stipulato, pertanto, decorsi 30 giorni da detta richiesta, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.

ART. 7 - L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto

e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia

stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.PiR/252/98 a carico del subfornitore.

ART. 8 - L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. La

9 ✓

suddetta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9 – Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e alla stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio di refezione scolastica ed, in particolare, delle diete speciali; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.

ART. 10 – L'impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del *"Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli"*, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, integrato e modificato con Delibera di G. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste dal Patto d'Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

L'impresa affidataria ha rilasciato, in sede di partecipazione alla gara, dichiarazione resa ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 11 - Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri

11 /

collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 12 - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

- Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 10 del 28/12/2018;
- Disposizione Dirigenziale di esecuzione anticipata n. 2 del 04/01/2019;
- Polizza fideiussoria 2019/50/2499415, emessa il 03/01/2019, da Reale Mutua Assicurazioni Assicurazione fino alla concorrenza di € 37.361,00;

- progetto tecnico ed offerta economica;
- DUVRI,
- Allegati al CSA quadri economici, tabelle dietetiche asilo nido, tabelle dietetiche standard e differenziate.

Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi
Dott.ssa Annalisa Cecaro**

Io Vicesegretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

- 1) Arch. Ignazio Leone, nato a [redacted] di [redacted], quale rappresentante del Comune, identificato dal numero di serie [redacted],
- 2) Sig. Carlo D'Abaco, nato a [redacted] il [redacted], quale rappresentante dell'altra parte contraente, identificato dal numero di serie [redacted]

sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante del Comune Arch. Ignazio Leone

Il rappresentante di E.P. Società per Azioni Sig. Carlo D'Abaco

IL Vicesegretario Generale dott.ssa Cinzia D'Orlando

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

dell'altra parte contraente

e2 fs 44 69 80 e2 he 6

sono validi e conformi.

firmate digitalmente

E.P. S.p.A.
Sede legale
Via Giuseppe Palumbo, 26
00195 Roma

Sede amministrativa e operativa
Via Terracina, 188
80125 Napoli
Tel. 081 5930685 PBX
Fax 081 5934439
epsa@pec.it
epnapoli@certificazioneposta.it

www.epsa.it



Spett.le
Comune di Napoli
Servizio attività Amministrative
Municipalità VIII
Viale della Resistenza comp. 12
80144 Napoli NA

Oggetto: **Riscontro vostra nota prot. n. PG/2019/554419 del 25/06/2019.**

Il sottoscritto ing. Carlo D'Abaco, nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] via [redacted] C.F. [redacted] in qualità di Amministratore Unico della **E.P. S.p.A.**, azienda di ristorazione collettiva, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 05577471005, R.E.A. n. 904890, C.F./P.I. 05577471005, sede legale in Roma alla via Giuseppe Palumbo, n° 26, C.A.P. 00195, sede amministrativa e recapito postale in Napoli, alla Via Terracina, 188, cap. 80125, tel. 081/5930685 – fax: 081/5934439 e-mail: ufficiogare@epsa.it, PEC: epnapoli@certificazioneposta.it

valendosi delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, art. 46 e 47 a conoscenza della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso e/o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto piena e personale responsabilità che assume ad ogni effetto ed in particolare ai sensi della normativa richiamata.

dichiara

- 1) di accettare l'esecuzione delle prestazioni già previste e disciplinate dal Contratto rep. N. 86281 del 01.03.2019, in proroga per il trimestre ottobre/dicembre 2019, agli stessi patti, prezzi e condizioni;
- 2) la permanenza del possesso di tutti i requisiti soggettivi riferiti ai soggetti titolari di poteri ed ai relativi conviventi, per contrarre con la pubblica amministrazione;
- 3) la permanenza del possesso di tutti i requisiti oggettivi in capo alla Società, con riferimento alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
- 4) La permanenza del possesso del Centro di Cottura giusta contratto di locazione già prodotto all'atto dell'affidamento principale.
- 5) La permanenza dei requisiti del Centro di Cottura, con riferimento sia alle risorse professionali già impiegate e richieste dal capitolato di appalto sia alle caratteristiche tecniche del Centro (Piano di autocontrollo, certificazioni relative al rispetto di sistemi e norme di gestione ambientali ed altro)

Napoli, 25 giugno 2019

Firma

L'Amministratore Unico
Carlo D'Abaco

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

14



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15444850	Data richiesta	06/03/2019	Scadenza validità	04/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E.P. SPA
Codice fiscale	05577471005
Sede legale	VIA G PALUMBO, 26 00195 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INA IL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

INAIL

CNCE

Il Documento ha validità di 120

giorni dalla data della richiesta

15